

*Approfondimento redatto da Angela Persano, Head of Finance and Controlling in Compendium.*

## **I Corrispettivi elettronici: termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi.**

Regolato dall'articolo 24 del DPR 633/1972, **il registro dei corrispettivi** è uno dei libri obbligatori per i commercianti.

Un'importante svolta sul punto è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2020. Sono infatti entrate in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del DLgs, n 127/15: i corrispettivi sono divenuti elettronici e inviati quotidianamente all'Agenzia delle Entrate tramite un file XML.

Sono soggetti ai **corrispettivi elettronici** tutti coloro i quali che ad oggi hanno la possibilità di rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi. Dunque tutti i commercianti, i ristoratori e gli albergatori. Restano esclusi, invece, gli E-commerce.

Il motivo principale per cui si utilizza il registro dei corrispettivi è per capire la posizione del contribuente nei confronti dell'Erario, ai **fini della liquidazione dell'IVA**.

### **Le informazioni da indicare**

All'interno del registro vanno annotati i **corrispettivi giornalieri**. Per ciascuna tipologia di operazione deve essere indicati:

- gli importi delle operazioni imponibili;
- le operazioni esenti IVA;
- le operazioni non imponibili;
- gli importi delle operazioni soggette al regime del margine
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro stato dell'Unione europea.

In questo ammontare vanno anche compresi i corrispettivi, comprensivi di imposta, delle operazioni che riguardano:

- operazioni relative a immobili o beni strumentali;
- operazioni effettuate con emissione di fattura comunque richiesta dal cliente

oppure obbligatoria.

E' bene appuntare **la data di registrazione e la descrizione dell'operazione**.

Dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono stati definitivamente sostituiti da un **documento commerciale**, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite **memorizzazione e trasmissione telematica** degli stessi all'Agenzia delle entrate.

Questo obbligo è scattato al 1° luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri.

**Tra i soggetti interessati**, oltre ai commercianti, rientrano quelli che in precedenza emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta “fiscali” ma un documento “commerciale”, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce o come prova di acquisto.

**Sono esonerate dall'obbligo** di memorizzazione elettronica **le operazioni** individuate dal Dm 10 maggio 2019.

Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l'esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Gli operatori con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura *web* dell'Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020.

Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 - è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all'emergenza da

Coronavirus.

Dal 1° gennaio 2021, pertanto, tutti gli operatori devono aver attivato un registratore telematico o devono utilizzare la procedura web dell’Agenzia e non possono più emettere scontrini o ricevute fiscali.

## Strumenti di trasmissione dei corrispettivi

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono **l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.**

1. Il registratore telematico (rt), è un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet.

Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (ad esempio RT fisso, RT portatile) da acquistarsi presso i rivenditori autorizzati.

In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

Le caratteristiche tecniche che deve possedere sono state stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016.

Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale.

A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun intervento dell’esercente), **predispone e sigilla** elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro.

Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l’apparecchio alla rete internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.

2. La **Procedura Web “documento commerciale online”**, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

La scelta dello strumento più idoneo dipende dalla frequenza delle operazioni.

## Frequenza elevata di operazioni

Per gli operatori che emettevano scontrini mediante un registratore di cassa (per esempio un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (per esempio le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un **registratore telematico**.

È possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effettuazione delle operazioni, anche se l'RT non è connesso in rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento della chiusura di cassa.

## Bassa frequenza di operazioni

Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l'opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall'Agenzia delle entrate.

Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell'operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.

Occorre però ricordarsi che, a differenza dell'RT, la procedura web necessita di una **connessione di rete sempre attiva** al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell'operazione.

L'esercente o l'artigiano può anche decidere di utilizzare sia l'RT che la procedura web: ad esempio, se ha installato l'RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

Sarà il sistema dell'Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall'RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

## Termine di memorizzazione dei corrispettivi

Il termine entro cui i dati dei corrispettivi devono essere memorizzati, utilizzando il registratore telematico (RT) o la procedura web "documento commerciale online",

è il momento di ultimazione o di effettuazione dell'operazione, coincidente con il pagamento o la consegna del bene. Non oltre il momento di ultimazione dell'operazione devono essere consegnati al cliente, che ne faccia richiesta, i documenti che attestano l'operazione: documento commerciale o fattura.

## Vantaggi dell'introduzione dei corrispettivi elettronici

L'introduzione dei corrispettivi elettronici ha comportato i vantaggi di seguito evidenziati per gli operatori economici.

- Non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno;

- Non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali), con conseguente riduzione dei costi.

In particolare, con l'emissione del documento commerciale e la trasmissione elettronica dei corrispettivi quotidiani, l'Agenzia delle Entrate è **automaticamente in possesso di tutti i dati** relativi alle operazioni effettuate dal contribuente, e non ha quindi bisogno di una serie di comunicazioni e adempimenti prima necessari.

Vi è quindi una maggiore semplificazione operativa in quanto l'Agenzia delle entrate acquisirà i dati fiscali delle operazioni e potrà metterle a disposizione degli operatori Iva o dei loro intermediari, supportandoli nella compilazione della dichiarazione Iva e nella liquidazione dell'imposta.

## Libretto di Servizio

Chi si doterà di Registratore Telematico **non dovrà più conservare il libretto di servizio**, perché tutte le informazioni sulla verifica periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente all'Agenzia dall'apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.

## Costi per la verifica periodica

I **Costi per la verifica periodica si riducono**, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, in quanto si passa da una verifica annuale a una biennale;

Chi prima usava bollettari madre/figlia e utilizzerà la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate **non sosterrà più il costo di acquisto del bollettario.**

## Credito di Imposta RT

Inoltre per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa **è stato concesso, solo per anni 2019 e 2020**, un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta è spettato nella misura complessivamente pari, **per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta**, per un **massimo di 250 euro in caso di acquisto** e di **50 euro in caso di adattamento**. Il credito poteva essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

## Termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi

Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione è l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file.

Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono **12 giorni di tempo** per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.

In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.

### Se non si rispetta l’obbligo

La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva

trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 90% dell'imposta se i dati dei corrispettivi dell'operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l'importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).

Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Nei casi in cui l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista solo una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del decreto legislativo n. 472/1997).

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

## La lotteria degli scontrini

La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso a premi, collegato agli acquisti effettuati dai cittadini con modalità "cashless" (non in contanti). La data di avvio della lotteria è stata fissata al 1° febbraio 2021.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito, ecc.) per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante il registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia.

Per poter partecipare alla lotteria, i cittadini devono richiedere il proprio codice lotteria sul portale “Lotteria degli scontrini”.

Al momento della vendita, l’ esercente deve acquisire il codice lotteria del cliente digitandolo sul registratore telematico o recependolo mediante lettore di codice a barre ad esso collegato, oppure digitandolo sulla procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che il registratore telematico trasmette in automatico all’ Agenzia e che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.

Le estrazioni settimanali, mensili e annuali determinano la vincita di premi in denaro sia per il cliente sia per l’ esercente che ha effettuato la vendita.

Per la partecipazione alla lotteria è necessario che il registratore telematico sia dotato della funzionalità di acquisizione del codice lotteria e trasmissione dei biglietti virtuali.